

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 335-398-B

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) del Senato della Repubblica il 1º agosto 1996 in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

(V. Stampati nn. 335 e 398)

d'iniziativa dei senatori GUERZONI, DE LUCA Michele, CASTELLANI Pierluigi, MORANDO, COSTA, PIERONI, MARINO, FUMAGALLI CARULLI, AMORENA, CARPINELLI, MAZZUCA POGGIOLINI, STANISCIÀ, FORCIERI, ALBERTINI, LORETO e D'ALESSANRO PRISCO (335); PREIONI (398)

(V. Stampato Camera n. 2096)

modificato dalla Camera dei deputati il 20 dicembre 1996

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 20 dicembre 1996

Norme per la regolamentazione della contribuzione
volontaria ai movimenti o partiti politici

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

(Destinazione del quattro per mille dell'IRPEF al finanziamento della politica)

1. All'atto della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche, ciascun contribuente ha il diritto di decidere la destinazione dello 0,4 per cento della relativa imposta al finanziamento di movimenti o partiti politici.

2. I movimenti o partiti politici partecipano alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1 qualora abbiano almeno un parlamentare eletto alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica e abbiano partecipato, con proprie liste o con candidati in liste di coalizione, ad elezioni per la Camera dei deputati, per la quota di seggi da ripartire secondo il metodo proporzionale.

3. Il diritto di cui al comma 1 si esercita apponendo un segno su un'apposita casella nel modello della dichiarazione annuale dei redditi.

4. Con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, assicurando tempestività ed economicità di gestione, nonché la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

(Destinazione del quattro per mille dell'IRPEF al finanziamento della politica)

1. All'atto della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche, **nonché della presentazione dei modelli 101 e 102**, ciascun contribuente **può destinare una quota pari allo 0,4 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al finanziamento dei movimenti e partiti politici.**

2. Il Ministro delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, assicurando la tempestività ed economicità di gestione, nonché la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti.

Soppresso.

Soppresso.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 2.

(Elenco dei partiti e movimenti politici aventi diritto alla ripartizione delle risorse previste dall'articolo 1)

1. Il Ministero dell'interno, entro quindici giorni dalla proclamazione ufficiale dei risultati elettorali definitivi trasmette al Ministero del tesoro l'elenco dei movimenti e partiti politici che hanno diritto alla ripartizione delle risorse, ai sensi dell'articolo 1, e le percentuali ottenute dalle rispettive liste nelle elezioni per la Camera dei deputati nella quota ripartita secondo il metodo proporzionale.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 2.

(Requisiti per partecipare al riparto delle risorse di cui all'articolo 1)

1. I movimenti e partiti politici partecipano alla ripartizione annuale delle risorse di cui all'articolo 1 qualora abbiano al 31 ottobre di ciascun anno almeno un parlamentare eletto alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica.

2. Alla ripartizione del fondo di cui all'articolo 3 concorrono i movimenti e i partiti politici che ne facciano domanda, sottoscritta dai rappresentanti legali o loro delegati ai sensi dei rispettivi statuti, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Presidente della Camera dei deputati, che la trasmette al Ministro del tesoro. In sede di prima applicazione della presente legge la domanda deve essere presentata entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente legge.

3. Ciascun candidato alle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica dichiara, all'atto dell'accettazione della candidatura e ai soli fini di cui alla presente legge, il movimento o partito politico di riferimento. Analoga dichiarazione viene effettuata dai candidati alle elezioni suppletive per le due Camere.

4. In sede di prima applicazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascun deputato e ciascun senatore dichiarano, ai soli fini di cui alla presente legge, il movimento o partito politico di riferimento al Presidente della Camera di appartenenza.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 3.

(Determinazione ed erogazione delle somme)

1. Il Ministero delle finanze, sulla base dei risultati derivanti dalle scelte dei contribuenti, determina, entro il 30 novembre di ciascun anno, l'ammontare della quota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da destinare ai movimenti o partiti politici e la sua ripartizione in proporzione alle cifre elettorali di cui all'articolo 2.

2. L'erogazione delle somme di cui al comma 1 avviene, in un'unica soluzione, entro il 31 gennaio di ogni anno.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

5. All'inizio di ciascuna legislatura il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica comunicano al Ministro del tesoro l'elenco dei componenti di ciascuna Camera con le rispettive dichiarazioni di riferimento ai partiti e movimenti politici rese ai sensi del comma 3. Il Presidente della Camera dei deputati comunica inoltre il numero di voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale. Nel corso della legislatura i Presidenti delle due Camere provvedono altresì a comunicare le eventuali variazioni alla composizione delle due Camere successivamente intervenute per effetto di surrogazioni o elezioni suppletive.

6. In sede di prima applicazione il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati comunicano al Ministro del tesoro le dichiarazioni effettuate dai parlamentari ai sensi del comma 4. Il Presidente della Camera dei deputati provvede altresì alla comunicazione di cui al secondo periodo del comma 5.

Art. 3.

(Determinazione ed erogazione delle somme)

1. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, determina con proprio decreto, entro il 30 novembre di ciascun anno, sulla base delle dichiarazioni effettuate dai contribuenti ai sensi dell'articolo 1, l'ammontare del fondo da ripartire tra i movimenti e i partiti politici.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, il Ministro del tesoro determina la ripartizione del fondo tra i partiti politici aventi i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 2. Ai fini della individuazione degli aventi diritto e della riparti-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

zione del fondo si prendono in considerazione esclusivamente le dichiarazioni di appartenenza ai partiti o movimenti politici rese dai candidati all'atto dell'accettazione della candidatura o, per la legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, quelle rese dai membri delle due Camere entro il termine di cui al comma 4 dell'articolo 2.

3. Il fondo è ripartito tra i movimenti o partiti politici in proporzione ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste da essi presentate per la più recente elezione della Camera dei deputati. Nel caso in cui una stessa lista, sulla base delle dichiarazioni di riferimento rese dai candidati in essa compresi ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 2, risulti espressione di due o più partiti o movimenti, la somma spettante sulla base del risultato conseguito da tale lista è ripartita tra i partiti o movimenti interessati in proporzione al numero di candidati eletti riferibili a ciascun partito o movimento. Nel caso in cui un partito o movimento politico abbia presentato liste o candidature per l'elezione del Parlamento nazionale esclusivamente in circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche, ad esso viene corrisposta una somma pari alla moltiplicazione di un novecentoquarantacinquesimo dell'ammontare totale del fondo per il numero dei parlamentari eletti al Parlamento nazionale che hanno dichiarato di fare riferimento a tale partito o movimento. Il criterio di riparto di cui al precedente periodo si adotta anche per determinare la quota spettante ai partiti o movimenti politici che non hanno presentato proprie liste o candidati per l'elezione della quota di seggi della Camera dei deputati da attribuire in ragione proporzionale. Il riparto del fondo tra gli aventi diritto si effettua assegnando in primo luogo le quote del

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 4.

(Elenco dei partiti e dei movimenti politici destinatari delle erogazioni di cui agli articoli 5 e 6)

1. Fino alla definizione della disciplina fiscale delle associazioni non riconosciute, viene compilato, a cura del Ministero dell'interno, che lo trasmette al Ministero del tesoro, un elenco dei partiti e dei movimenti politici, quali destinatari delle erogazioni di cui agli articoli 5 e 6.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, e ai soli fini di cui al presente articolo, entro un mese dalla data di entrata in vigore della medesima, ciascun deputato e ciascun senatore comunicano, con dichiarazione valida per la durata della legislatura, il partito o il movimento politico di riferimento al Presidente della Camera di appartenenza, che ne informa il Ministro dell'interno ai fini della compilazione dell'elenco di cui al comma 1.

3. Nelle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della presente legge la dichiarazione di cui al comma 2 è resa all'atto dell'accettazione della candidatura.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

fondo spettanti ai partiti e movimenti politici di cui al terzo e quarto periodo e procedendo quindi alla assegnazione delle restanti quote ai partiti e movimenti politici di cui al primo e secondo periodo.

4. L'erogazione delle somme di cui al comma 2 è effettuata, in un'unica soluzione, entro il 31 gennaio di ogni anno.

5. La prima applicazione del presente articolo ha luogo con riferimento alle dichiarazioni dei redditi che saranno presentate nel 1997 e ai fini della determinazione delle somme da erogare entro il 31 gennaio 1998.

Art. 4.

(Disposizioni transitorie)

1. Per l'anno finanziario 1997, il Ministro del tesoro, con proprio decreto, da adottare entro il 28 febbraio, ripartisce a titolo di prima erogazione tra i movimenti e partiti politici una somma pari a 160 miliardi di lire. Il medesimo decreto eroga le somme spettanti agli aventi diritto. L'individuazione degli aventi diritto e la ripartizione del fondo sono effettuate secondo i criteri di cui al comma 1 dell'articolo 2 e al comma 3 dell'articolo 3 e sulla base dei dati comunicati dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati ai sensi del comma 6 dell'articolo 2.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 5.

(Erogazioni liberali delle persone fisiche)

1. Al comma 1 dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«i-bis) le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra cinquecentomila e 30 milioni di lire».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, introdotta dal comma 1 del presente articolo, si applicano per le erogazioni liberali effettuate a decorrere dal periodo di imposta **successivo a quello** in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

(Erogazioni liberali delle società di capitali e degli enti commerciali)

1. Dopo l'articolo 91 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:

«Art. 91-bis. - (Detrazione d'imposta per oneri). - 1. Dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 22 per cento dell'onere di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), limitatamente alle società e agli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), diversi dagli enti nei quali vi sia una parteci-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 5.

(Erogazioni liberali delle persone fisiche)

1. All'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, **dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:**

«**1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 22 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra 500 mila e 50 milioni di lire effettuate mediante versamento bancario o postale.**».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 13-bis, **comma 1-bis**, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica **22 dicembre 1986, n. 917, introdotte** dal comma 1 del presente articolo, si applicano per le erogazioni liberali effettuate a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

(Erogazioni liberali delle società di capitali e degli enti commerciali)

1. *Identico.*

«Art. 91-bis. - (Detrazione di imposta per oneri). - 1. Dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 22 per cento dell'onere di cui all'articolo 13-bis, comma **1-bis**), limitatamente alle società e agli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

pazione pubblica o i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonchè dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi.

2. L'onere di cui al comma 1 non rileva ai fini della maggiorazione di conguaglio».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano per le erogazioni liberali effettuate a decorrere dal periodo d'imposta **successivo a quello** in corso dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

*(Bilancio dei partiti
e movimenti politici)*

1. I rappresentanti legali indicati dagli statuti dei partiti e dei movimenti politici che hanno usufruito dei contributi per le spese elettorali o hanno partecipato alla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1 devono redigere il bilancio di esercizio secondo il modello di cui all'allegato A.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

pubblica o i cui titoli **siano** negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonchè dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne **siano** controllati o **siano** controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi.

2. *Identico*».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano per le erogazioni liberali effettuate a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

(Esclusioni)

1. Di nessuna detrazione prevista dagli articoli 5 e 6 possono valersi persone fisiche, società di capitali ed enti commerciali che abbiano dichiarato passività nelle dichiarazioni rese per l'esercizio finanziario precedente a quello nel quale l'erogazione liberale abbia avuto luogo.

Art. 8.

*(Rendiconto dei partiti
e movimenti politici)*

1. Il rappresentante legale o il tesoriere cui per statuto sia affidata autonomamente la gestione delle attività patrimoniali del partito o del movimento politico che ha usufruito dei contributi per le spese elettorali o ha partecipato alla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1 deve redigere il rendiconto di esercizio secondo il modello di cui all'allegato A.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

2. Il bilancio deve essere corredato di una relazione del legale rappresentante di cui al comma 1 sulla situazione economico-patrimoniale del partito o del movimento e sull'andamento della gestione nel suo complesso. Detta relazione deve essere redatta secondo il modello di cui all'allegato B.

3. Il bilancio deve essere, altresì, corredato di una nota integrativa secondo il modello di cui all'allegato C. **Si applicano i criteri di valutazione previsti dall'articolo 2426, primo comma, numero 5), del codice civile, sostituendo ai costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità, i costi per attività editoriali, di informazione e di comunicazione; per l'iscrizione delle voci all'attivo di cui ai numeri 5) e 6) del primo comma del predetto articolo non è richiesto il consenso del collegio dei revisori dei conti.**

4. Al bilancio devono, inoltre, essere allegati i bilanci relativi alle imprese partecipate anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona, nonché, relativamente alle società editrici di giornali o periodici, ogni altra documentazione eventualmente prescritta dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

5. I rappresentanti legali di cui al comma 1 devono tenere il libro giornale e il libro degli inventari.

6. I rappresentanti legali devono altresì conservare ordinatamente gli originali delle fatture ricevute e le copie delle fatture emesse. Devono inoltre conservare ordinatamente gli originali delle lettere e dei telegrammi ricevuti e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti, quando abbiano natura o comunque rilevanza amministrativa e contabile.

7. I libri contabili tenuti dai partiti e dai movimenti politici di cui al comma 1, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio da un notaio. Il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina del libro il numero dei fogli che lo compongono.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

2. Il **rendiconto** deve essere corredato di una relazione del legale rappresentante o **del tesoriere** di cui al comma 1 sulla situazione economico-patrimoniale del partito o del movimento e sull'andamento della gestione nel suo complesso. Detta relazione deve essere redatta secondo il modello di cui all'allegato B.

3. Il **rendiconto** deve essere, altresì, corredato di una nota integrativa secondo il modello di cui all'allegato C.

4. Al **rendiconto** devono, inoltre, essere allegati i bilanci relativi alle imprese partecipate anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona, nonché, relativamente alle società editrici di giornali o periodici, ogni altra documentazione eventualmente prescritta dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

5. Il **rappresentante legale o il tesoriere** di cui al comma 1 **deve** tenere il libro giornale e il libro degli inventari.

6. **Il rappresentante legale o il tesoriere deve** altresì conservare ordinatamente, **in originale o in copia, per almeno cinque anni, tutta la documentazione che abbia natura o comunque rilevanza amministrativa e contabile.**

7. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

8. Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni compiute.

9. L'inventario deve essere redatto ogni anno, e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività e **delle voci del conto economico del partito o movimento**. L'inventario deve essere sottoscritto dal rappresentante legale del partito o movimento politico entro tre mesi dalla presentazione del bilancio.

10. Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di una ordinata contabilità, senza parti in bianco, interlinee e trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili.

11. Gli obblighi previsti nei commi 1 e 2 decorrono dal 1° gennaio 1997. I legali rappresentanti di cui al comma 1 sono tenuti a pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno, almeno su due quotidiani a diffusione nazionale, il bilancio di esercizio corredato della Relazione sulla gestione e della Nota integrativa.

12. Il bilancio di esercizio, corredato della Relazione sulla gestione, della Nota integrativa, sottoscritti dal legale rappresentante del partito o del movimento politico, della relazione dei revisori dei conti, da essi sottoscritta, nonchè delle copie dei quotidiani ove è avvenuta la pubblicazione, è trasmesso dal legale rappresentante del partito o del movimento politico, entro il 31 luglio di ogni anno, al Presidente della Camera dei deputati.

13. Il quindicesimo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, è sostituito dal seguente:

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

8. *Identico.*

9. L'inventario deve essere redatto **al 31 dicembre** di ogni anno, e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività. **L'inventario si chiude con il rendiconto** e deve essere sottoscritto dal rappresentante legale **o dal tesoriere** del partito o movimento politico entro tre mesi dalla presentazione del **rendiconto agli organi statutariamente competenti**.

10. *Identico.*

11. **Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1997. Il primo rendiconto redatto a norma del presente articolo deve essere presentato in riferimento all'esercizio 1997. Il legale rappresentante o il tesoriere di cui al comma 1 è tenuto a pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno, almeno su due quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale, il rendiconto corredato da una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa.**

12. Il **rendiconto** di esercizio, corredato della relazione sulla gestione, della nota integrativa, sottoscritti dal legale rappresentante **o dal tesoriere** del partito o del movimento politico, della relazione dei revisori dei conti, da essi sottoscritta, nonchè delle copie dei quotidiani ove è avvenuta la pubblicazione, è trasmesso dal legale rappresentante **o dal tesoriere** del partito o del movimento politico, entro il 31 luglio di ogni anno, al Presidente della Camera dei deputati.

13. **Il rendiconto di esercizio, la relazione sulla gestione e la nota integrativa sono comunque pubblicati, a cura dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, in un supplemento speciale della Gazzetta Ufficiale.**

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

«Il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, controlla la regolarità della redazione del bilancio e delle relazioni, avvalendosi di un collegio di revisori composto da cinque revisori ufficiali dei conti scelti in una rosa di almeno dieci nomi, proposti dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e dal Consiglio nazionale dei ragionieri, iscritti nell'albo da almeno cinque anni e nominati, all'inizio di ogni legislatura, in riunione congiunta dalle conferenze dei presidenti dei Gruppi delle due Camere. Il collegio, per il controllo della regolarità, può richiedere ai legali rappresentanti indicati dagli statuti dei partiti e dei movimenti politici chiarimenti nonché l'esibizione dei libri, delle scritture e dei documenti e redige al termine una relazione».

14. Sono abrogati i commi settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo, dodicesimo e quattordicesimo dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

15. A decorrere dal quarto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i partiti e movimenti politici che partecipano alla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1 ne riservano una quota non inferiore al 20 per cento alle proprie strutture decentrate su base territoriale.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

14. Il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, comunica al Ministro del tesoro, sulla base del controllo di conformità alla legge compiuto da un collegio di revisori, l'avvenuto riscontro della regolarità della redazione del rendiconto, della relazione e della nota integrativa. Il collegio dei revisori è composto da cinque revisori ufficiali dei conti nominati d'intesa tra i Presidenti delle due Camere e individuati tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

Soppresso.

15. A decorrere dal quarto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i partiti e movimenti politici che partecipano alla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1 ne riservano una quota non inferiore al **30 per cento** alle proprie strutture decentrate su base territoriale **che abbiano per statuto autonomia finanziaria.**

16. Alle strutture di cui al comma 15, che partecipano alla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1, si applicano le disposizioni del presente articolo sulla redazione del rendiconto. Il rendiconto o i rendiconti delle strutture decentrate, che partecipano alla ripartizione delle risorse, sono allegati al rendiconto nazionale del partito o movimento politico.

17. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al presente articolo o di irregolare redazione del rendiconto, il Presidente della Camera dei deputati ne dà comunicazione al Ministro del tesoro che sino alla regolarizzazione sospende dalla ripartizione del fondo di cui all'articolo

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 8.

(Anticipo delle somme per il 1996)

1. Per l'anno finanziario 1996 lo Stato corrisponde, entro il 31 ottobre, ai movimenti o partiti politici destinatari di contributi ai sensi dell'articolo 1, a titolo di anticipo e salvo conguaglio o rivalsa complessivi, una somma pari a lire 44 miliardi da ripartire, a livello nazionale, in proporzione alle cifre elettorali ottenute dai singoli movimenti o partiti politici nelle elezioni per la Camera dei deputati, svoltesi il 21 aprile 1996, per la quota di seggi attribuita secondo il metodo proporzionale.

Art. 9.

(Norma di salvaguardia)

1. Ai fini del rispetto dei limiti annuali di copertura di cui all'articolo 10, l'ammontare di cui all'articolo 3, aumentato del mancato gettito derivante dall'applicazione degli articoli 5 e 6, qualora risulti superiore a lire 110 miliardi, è conseguentemente ridotto per l'anno successivo.

2. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, nel rispetto del limite di cui al comma 1, adotta il piano di ripartizione annuale delle somme determinate ai sensi dell'articolo 3, definito per ciascun anno in ragione inversamente proporzionale all'entità delle erogazioni liberali ottenute da ciascun partito o movimento politico ai sensi degli articoli 5 e 6.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

3 i partiti e movimenti politici inadempienti.

Soppresso.

Art. 9.

(Norma di salvaguardia)

1. L'ammontare del fondo ripartito ai sensi dell'articolo 3 non può comunque superare l'importo annuo di 110 miliardi di lire.

2. Il mancato gettito derivante dall'applicazione degli articoli 5 e 6 non può in ogni caso superare l'importo di 50 miliardi di lire per ciascun anno. Qualora tale limite fosse superato per effetto delle erogazioni liberali dei soggetti di cui agli articoli 5 e 6, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, provvede con proprio decreto a rideterminare, per l'esercizio finanziario successivo, le detrazioni fiscali di cui agli articoli 5 e 6 nella misura sufficiente ad assicurare il rispetto del limite di cui al presente comma.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 10.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 44 miliardi per il 1996, in lire 110 miliardi per il 1997 e in lire 110 miliardi per il 1998, si provvede:

a) quanto a lire 44 miliardi per il 1996 e a lire 24 miliardi per il 1997 utilizzando quota delle disponibilità per i disegni di legge già approvati dal Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) quanto a lire 86 miliardi per il 1997 e a lire 110 miliardi per il 1998, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni degli stanziamenti iscritti ai capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa per il 1996 di seguito indicati:

1) capitolo 4011: lire 35 miliardi per il 1996 e lire 40 miliardi per il 1997;

2) capitolo 4031: lire 35 miliardi per il 1996 e lire 40 miliardi per il 1997;

3) capitolo 4051: lire 26 miliardi per il 1997 e lire 30 miliardi per il 1998.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 10.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati i commi da settimo a diciottesimo dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

Art. 11.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri recati dalla presente legge, pari a lire 160.000 milioni a decorrere dal 1997, si provvede per lire 134.000 milioni mediante parziale utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, e per lire 26.000 milioni mediante parziale utilizzo dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri iscritti al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il bilancio triennale 1997-1999.

ALLEGATO A

MODELLO PER LA REDAZIONE DEI BILANCI DEI PARTITI
E MOVIMENTI POLITICI

STATO PATRIMONIALE

Attività

Immobilizzazioni immateriali nette:

costi per attività editoriali, di informazione e di comunicazione;
costi di impianto e di ampliamento.

Immobilizzazioni materiali nette:

terreni e fabbricati;
impianti e attrezzature tecniche;
macchine per ufficio;
mobili e arredi;
automezzi;
altri beni.

Immobilizzazioni finanziarie (al netto dei relativi fondi rischi e svalutazione, e con separata indicazione, per i crediti, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo):

partecipazioni in imprese;
crediti finanziari;
altri titoli.

Rimanenze (di pubblicazioni, gadget, eccetera):

prodotti finiti.

Crediti (al netto dei relativi fondi rischi e con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo):

crediti per servizi resi a beni ceduti;
crediti verso locatari;
contributi elettorali **da ricevere**;
contributi 4 per mille;
crediti verso partecipazioni in imprese;
crediti diversi.

ALLEGATO A

MODELLO PER LA REDAZIONE DEI RENDICONTI DEI PARTITI
E MOVIMENTI POLITICI

STATO PATRIMONIALE

Attività

Immobilizzazioni immateriali nette:

costi per attività editoriali, di informazione e di comunicazione;
costi di impianto e di ampliamento.

Immobilizzazioni materiali nette:

terreni e fabbricati;
impianti e attrezzature tecniche;
macchine per ufficio;
mobili e arredi;
automezzi;
altri beni.

Immobilizzazioni finanziarie (al netto dei relativi fondi rischi e svalutazione, e con separata indicazione, per i crediti, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo):

partecipazioni in imprese;
crediti finanziari;
altri titoli.

Rimanenze (di pubblicazioni, gadget, eccetera):

Crediti (al netto dei relativi fondi rischi e con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo):

crediti per servizi resi a beni ceduti;
crediti verso locatari;
crediti per contributi elettorali;
crediti per contributi 4 per mille;
crediti verso **imprese partecipate**;
crediti diversi.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni:
partecipazioni (al netto dei relativi fondi rischi);
altri titoli (titoli di Stato, obbligazioni, eccetera).

Disponibilità liquida:
depositi bancari e postali;
assegni non ancora incassati;
denaro e valori in cassa.

Ratei attivi e Risconti attivi.

Passività

Patrimonio netto:
utili esercizi precedenti;
perdite esercizi precedenti;
utile esercizio;
perdita esercizio.

Fondi per rischi e oneri:
fondi previdenza integrativa e simili;
altri fondi.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

Debiti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo):

debiti verso banche;
debiti verso altri finanziatori;
debiti verso fornitori;
debiti rappresentati da titoli di credito;
debiti verso partecipazioni in imprese;
debiti tributari;
debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
altri debiti.

Ratei passivi e Risconti passivi.

Conti d'ordine:

contributi da ricevere in attesa espletamento controlli autorità pubblica;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni:
partecipazioni (al netto dei relativi fondi rischi);
altri titoli (titoli di Stato, obbligazioni, eccetera).

Disponibilità liquida:
depositi bancari e postali;

denaro e valori in cassa.

Ratei attivi e Risconti attivi.

Passività

Patrimonio netto:
avanzo patrimoniale;
disavanzo patrimoniale;
avanzo dell'esercizio;
disavanzo dell'esercizio.

Fondi per rischi e oneri:
fondi previdenza integrativa e simili;
altri fondi.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

Debiti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo):

debiti verso banche;
debiti verso altri finanziatori;
debiti verso fornitori;
debiti rappresentati da titoli di credito;
debiti **verso imprese partecipate;**
debiti tributari;
debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
altri debiti.

Ratei passivi e Risconti passivi.

Conti d'ordine:

beni mobili e immobili fiduciariamente presso terzi;
contributi da ricevere in attesa espletamento controlli autorità pubblica;

(Segue *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

fideiussione a/da terzi
avalli a/da terzi
fideiussioni a/da imprese partecipate
avalli a/da imprese partecipate,
garanzie (pegni ipoteche) a/da terzi

Conto economico

A) PROVENTI GESTIONE CARATTERISTICA

- 1) Quote associative annuali
- 2) Contributi dello Stato
 - a) per rimborso spese elettorali
 - b) contributo annuale derivante dalla destinazione del 4 per mille dell'IRPEF
- 3) Contributi provenienti dall'estero
 - a) da partiti o movimenti politici esteri o internazionali
 - b) da altri soggetti esteri
- 4) Altre contribuzioni
 - a) contribuzioni da persone fisiche
 - b) contribuzioni da persone giuridiche
- 5) Proventi da attività editoriali manifestazioni altre attività

Totale proventi gestione caratteristica

B) COSTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

- 1) Per attività culturali editoriali di informazione e di comunicazione (incluse rimanenze)
- 2) Per servizi
- 3) Per godimento di beni di terzi
- 4) Per il personale
 - a) stipendi
 - b) oneri sociali

(Segue *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

fidejussione a/da terzi
avalli a/da terzi
fidejussioni a/da imprese partecipate
avalli a/da imprese partecipate
garanzie (pegni ipoteche) a/da terzi

Conto economico

A) PROVENTI GESTIONE CARATTERISTICA

- 1) Quote associative annuali
- 2) Contributi dello Stato
 - a) per rimborso spese elettorali
 - b) contributo annuale derivante dalla destinazione del 4 per mille dell'IRPEF
- 3) Contributi provenienti dall'estero
 - a) da partiti o movimenti politici esteri o internazionali
 - b) da altri soggetti esteri
- 4) Altre contribuzioni
 - a) contribuzioni da persone fisiche,
 - b) contribuzioni da persone giuridiche
- 5) Proventi da attività editoriali manifestazioni altre attività

Totale proventi gestione caratteristica

B) ONERI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

- 1) **Per acquisti di beni (incluse rimanenze)**
- 2) Per servizi
- 3) Per godimento di beni di terzi
- 4) Per il personale
 - a) stipendi
 - b) oneri sociali

(Segue Testo approvato dal Senato della Repubblica)

- c) trattamento di fine rapporto
- d) trattamento di quiescenza e simili
- e) altri costi

- 5) Ammortamenti e svalutazioni
- 6) Accantonamenti per rischi
- 7) Altri accantonamenti
- 8) Oneri diversi di gestione
- 9) **Contributi per la gestione di strutture territoriali**
- 10) contributi per la gestione di altre associazioni

Totale costi gestione caratteristica

Differenza tra proventi e costi della gestione caratteristica (A-B)

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

- 1) Proventi da partecipazioni
- 2) Altri proventi finanziari
- 3) Interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE

- 1) Rivalutazioni
 - a) di partecipazioni
 - b) di immobilizzazioni finanziarie
 - c) di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni
- 2) Svalutazioni
 - a) di partecipazioni
 - b) di immobilizzazioni finanziarie
 - c) di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni

Totale rettifiche di valore di attivita finanziarie

(Segue *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

- c) trattamento di fine rapporto
- d) trattamento di quiescenza e simili
- e) altri costi

5) Ammortamenti e svalutazioni

6) Accantonamenti per rischi

7) Altri accantonamenti

8) Oneri diversi di gestione

9) Contributi ad associazioni

Totale oneri gestione caratteristica

Risultato economico della gestione caratteristica (A-B)

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

- 1) Proventi da partecipazioni
- 2) Altri proventi finanziari
- 3) Interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE

- 1) Rivalutazioni
 - a) di partecipazioni
 - b) di immobilizzazioni finanziarie
 - c) di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni
- 2) Svalutazioni
 - a) di partecipazioni
 - b) di immobilizzazioni finanziarie
 - c) di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni

Totale rettifiche di valore di attivita finanziarie

(Segue Testo approvato dal Senato della Repubblica)

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

1) Proventi

plusvalenza da alienazioni

varie

2) Oneri

minusvalenze da alienazioni

varie

Totale delle partite straordinarie

Utile (perdita) dell'esercizio (A-B+C+D+E)

(Segue *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

1) Proventi

plusvalenza da alienazioni

varie

2) Oneri

minusvalenze da alienazioni

varie

Totale delle partite straordinarie

Avanzo (disavanzo) dell'esercizio (A-B+C+D+E)

(Segue Testo approvato dal Senato della Repubblica)

ALLEGATO B

CONTENUTO DELLA RELAZIONE

Devono essere indicati

- 1) le attività culturali di informazione e comunicazione
- 2) le spese sostenute per le campagne elettorali come indicate nell'articolo 11 della legge 10 dicembre 1993 n. 515 nonché l'eventuale ripartizione tra i livelli politico organizzativi del partito o del movimento dei contributi per le spese elettorali ricevuti
- 3) l'eventuale ripartizione delle risorse derivanti dalla destinazione del 4 per mille dell'IRPEF tra i livelli politico organizzativi del partito o movimento
- 4) i rapporti con imprese partecipate anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona con l'indicazione del numero e del valore nominale delle azioni e delle quote possedute nonché della corrispondente parte di capitale dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni e comunque dei redditi derivanti da attività economiche e finanziarie
- 5) l'indicazione dei soggetti eroganti, le eventuali libere contribuzioni di ammontare annuo superiore all'importo di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981 n. 659 erogato al partito alle articolazioni politico organizzative ai raggruppamenti interni ed ai Gruppi parlamentari e disciplinate dal medesimo articolo 4
- 6) i fatti di rilievo assunti dopo la chiusura dell'esercizio
- 7) l'evoluzione prevedibile della gestione

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ALLEGATO B

CONTENUTO DELLA RELAZIONE

Devono essere indicati

- 1) le attività culturali di informazione e comunicazione
- 2) le spese sostenute per le campagne elettorali come indicate nell'articolo 11 della legge 10 dicembre 1993 n. 515, nonché l'eventuale ripartizione tra i livelli politico organizzativi del partito o del movimento dei contributi per le spese elettorali ricevuti
- 3) l'eventuale ripartizione delle risorse derivanti dalla destinazione del 4 per mille dell'IRPEF tra i livelli politico-organizzativi del partito o movimento
- 4) i rapporti con imprese partecipate anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona con l'indicazione del numero e del valore nominale delle azioni e delle quote possedute nonché della corrispondente parte di capitale dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni e comunque dei redditi derivanti da attività economiche e finanziarie
- 5) l'indicazione dei soggetti eroganti le eventuali libere contribuzioni di ammontare annuo superiore all'importo di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981 n. 659 erogate al partito alle articolazioni politico organizzative ai raggruppamenti interni ed ai Gruppi parlamentari e disciplinate dal medesimo articolo 4
- 6) i fatti di rilievo assunti dopo la chiusura dell'esercizio
- 7) l'evoluzione prevedibile della gestione

(Segue *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

ALLEGATO C

CONTENUTO DELLA NOTA INTEGRATIVA

Devono essere indicati

1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio nelle rettifiche di valore e nella conservazione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato

2) i movimenti delle immobilizzazioni specificando per ciascuna voce il costo i precedenti rivalutazioni ammortamenti e svalutazioni le acquisizioni gli spostamenti da una ad altra voce le alienazioni avvenute nell'esercizio le rivalutazioni gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio

3) la composizione delle voci «costi di impianto e di ampliamento» e «costi editoriali di informazione e comunicazione» nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento

4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo in particolare per i fondi e per il trattamento di fine rapporto le utilizzazioni e gli accantonamenti

5) l'elenco delle partecipazioni possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona in imprese partecipate indicando per ciascuna la denominazione la sede il capitale l'importo del patrimonio netto l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito

6) distintamente per ciascuna voce l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali con specifica indicazione della natura delle garanzie

7) la composizione delle voci «ratei e riscontri attivi» e «ratei e riscontri passivi» e della voce «altri fondi» dello stato patrimoniale quando il loro ammontare sia apprezzabile nonché la composizione della voce «altre riserve»

8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale distintamente per ogni voce

9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della associazione specificando quelli relativi a imprese partecipate

10) la composizione delle voci «proventi straordinari» e «oneri straordinari» del conto economico quando il loro ammontare sia apprezzabile

11) il numero dei dipendenti ripartito per categoria

(Segue Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ALLEGATO C

CONTENUTO DELLA NOTA INTEGRATIVA

Devono essere indicati

1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del rendiconto nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato

2) i movimenti delle immobilizzazioni specificando per ciascuna voce il costo i precedenti rivalutazioni ammortamenti e svalutazioni le acquisizioni gli spostamenti da una ad altra voce le alienazioni avvenute nell'esercizio le rivalutazioni gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio la specificazione delle immobilizzazioni possedute fiduciarmente da terzi

3) la composizione delle voci «costi di impianto e di ampliamento» e «costi editoriali di informazione e comunicazione» nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento

4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo in particolare per i fondi e per il trattamento di fine rapporto le utilizzazioni e gli accantonamenti

5) l'elenco delle partecipazioni possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona in imprese partecipate indicando per ciascuna la denominazione la sede il capitale l'importo del patrimonio netto l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito

6) distintamente per ciascuna voce l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali con specifica indicazione della natura delle garanzie

7) la composizione delle voci «ratei e risconti attivi» e «ratei e risconti passivi» e della voce «altri fondi» dello stato patrimoniale quando il loro ammontare sia apprezzabile

8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale distintamente per ogni voce

9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della associazione specificando quelli relativi a imprese partecipate

10) la composizione delle voci «proventi straordinari» e «oneri straordinari» del conto economico quando il loro ammontare sia apprezzabile

11) il numero dei dipendenti ripartito per categoria

